

STATUTO ASSOCIAZIONE MINIERA APS

ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA 1. E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), l'Associazione avente la seguente denominazione: «**Associazione Miniera Aps**» (da ora in avanti denominata "Associazione"). 2. In base al D.Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi APS (associazione di promozione sociale) e ETS (ente del terzo settore).

L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

3. L'organizzazione ha sede nel Comune di NAPOLI alla via VIA EMANUELE DE DEO 83.

4. Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune, deliberato dall'assemblea straordinaria non comporta modifica statutaria.

L'Associazione potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi operative principali e secondarie su tutto il territorio nazionale e all'estero, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

STATUTO

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi e aspetti organizzativi più particolari.

2. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività dell'organizzazione stessa.

ART. 3

SCOPO E FINALITÀ

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, con l'intento di contribuire al progresso e al benessere della società, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, nell'ambito sociale, culturale e religioso, della giustizia e della legalità.

2. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente, è apartitica, si atterra ai principi di democraticità della struttura ed elettività delle cariche associative, nel rispetto delle pari opportunità tra donne e uomini.

L'Associazione ha per scopo principale l'elaborazione, promozione e realizzazione di progetti di utilità sociale.

3. L'Associazione articola il proprio ambito geografico d'intervento a livello di municipalità, comunale, regionale, nazionale, europeo e transnazionale, privilegiando l'ambito della città, della provincia di Napoli e della Regione Campania, favorendo la creazione di rapporti di partnership.

4. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 4

OGGETTO

1. L'Associazione vuole costituire una rete di persone fisiche e giuridiche, associazioni ed enti del Terzo Settore, che ha nell'autorganizzazione delle persone una pratica fondante della democrazia e dell'espressività dei bisogni individuali, collettivi e delle comunità.

2. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. Per perseguire gli scopi sociali, l'Associazione in particolare si propone di agire per:

- promuovere e attuare un turismo giovanile, sociale e culturale in ogni sua forma, finalizzato alla promozione umana, gli scambi giovanili e internazionali;
- curare la gestione o l'adesione di centri di ospitalità, case di accoglienza, case per ritiri spirituali, case dello studente, centri di vacanza, casa per ferie, alberghi, campeggi, rifugi, villaggi turistici, ostelli, mense, spacci, bar, circoli e altre strutture di tipo ricettivo;
- organizzare incontri, convegni, stage, manifestazioni, seminari, pubblicazioni, concerti solidali, percorsi formativi finalizzati alla promozione sociale e culturale;

- svolgere attività rivolte a soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche ed economiche, con particolare attenzione alle esigenze dei nuclei familiari (minori, giovani, anziani, donne, disabili fisici e psichici, affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee, malati mentali, tossicodipendenti, alcolisti, indigenti, profughi, immigrati, ex carcerati);
- promuovere iniziative nell'ambito del turismo sociale e per la valorizzazione e cura dei beni culturali, artistici e ambientali; contribuire alla realizzazione di strutture scolastiche, sanitarie, culturali, ecclesiastiche, sportive, opere e interventi che promuovano l'accesso all'acqua potabile, alle cure mediche, al cibo, all'educazione e alla casa, invio di aiuti alimentari e beni essenziali, percorsi formativi per favorire l'autosviluppo delle comunità locali, specifici progetti e azioni mirate nei Paesi che si trovino in condizioni di disagio e di svantaggio socio-economico e culturale;
- promuovere e curare la gestione di centri di documentazione, biblioteche e musei, centri culturali, nonché realizzare studi e ricerche conoscitive negli ambiti indicati, utilizzando e realizzando materiale informativo, didattico ed educativo, siti internet, testate giornalistiche, fotografia, filmati e qualsiasi strumento d'informazione;
- sostenere progetti di formazione per favorire l'autosviluppo delle comunità locali;
- svolgere azioni di sensibilizzazione sociale e culturale a favore delle popolazioni di Paesi che si trovino in condizioni di disagio e di svantaggio socio-economico e culturale;
- promuovere una cultura della solidarietà e della comunità fra i popoli anche attraverso la realizzazione e la promozione di incontri, manifestazioni, convegni, seminari, corsi, pubblicazioni, concerti solidali ed iniziative;
- promuovere iniziative per la tutela dei diritti civili con particolare attenzione ai soggetti deboli ed emarginati, con interventi atti a eliminare le disuguaglianze sociali e attività di segretariato sociale;
- promuovere iniziative a carattere sociale e solidale curando l'accoglienza e il soddisfacimento dei bisogni dei soggetti deboli ed emarginati mediante raccolta di generi alimentari, vestiario ed altro, assistenza socio-sanitaria;
- favorire la cultura della solidarietà e lo scambio di conoscenze ed esperienze tra enti e realtà del Terzo Settore negli ambiti indicati;
- promuovere iniziative d'integrazione e partecipazione sociale attraverso laboratori, workshop e attività di animazione, ludiche, educative, ricreative, per il tempo libero, sportive, motorie, culturali, teatrali, di musicoterapia e per la valorizzazione del folklore, tradizioni e artigianato locale, per contribuire alla realizzazione di strutture e centri di aggregazione, ludoteche, baby parking;
- promuovere iniziative a sostegno del territorio, per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente e dei beni naturali, coerente con i principi del rispetto dell'uguaglianza e dello sviluppo sostenibile;
- promuovere ogni altra iniziativa tesa al perseguimento degli scopi sociali dell'organizzazione, anche in collaborazione con altre Associazioni, Istituzioni, Parrocchie, Enti del Terzo Settore, Enti pubblici o privati.
- Promuovere percorsi di inserimento e reinserimento soggetti svantaggiati, anche attraverso convegni con rappresentanti enti di amministrazione penale e della giustizia.

4. L'associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali di solidarietà sociale, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse in quanto dirette alle medesime finalità.

L'associazione inoltre potrà eventualmente in essere soltanto le attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di utilità sociale.

5. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.

6. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5

AMMISSIONE

1. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a

qualsiasi titolo, della quota associativa. 2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. 3. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro - nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo settore - che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. 4. Il Consiglio Direttivo è l'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione, che vengono presentate nelle forme e nelle modalità stabilite nell'eventuale Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo. 5. L'eventuale respingimento della domanda deve essere verbalizzato e comunicato al richiedente in forma scritta, per posta, via fax o via mail, consentendo all'interessato di presentare ricorso entro 30 giorni dall'avvenuta decisione sulla quale si pronuncerà il Consiglio Direttivo e, se necessario, anche l'Assemblea. 6. L'adesione comporta l'acquisizione di un'attestazione o di una tessera, cui corrisponde l'accettazione delle deliberazioni prese democraticamente dagli Organi sociali validamente costituiti e dello Statuto dell'Associazione. 7. La partecipazione alle attività ed ai momenti assembleari avviene liberamente e senza costrizioni, agendo l'Associazione in ogni ambito della propria attività e nell'espletamento delle finalità statutarie, a partire dalla gestione interna, secondo il principio della democraticità della struttura, della trasparenza delle decisioni e degli atti. 8. Ogni partecipante o componente degli organi sociali deve essere socio o delegato, nel caso in cui la sua presenza sia collegata ad una persona giuridica associata; in tal caso l'incarico deve essere ricoperto dal Rappresentante Legale dell'organizzazione aderente o da un suo sostituto non occasionale, che - anche in presenza di una sua contestuale adesione individuale all'Associazione - non può in ogni caso, per via del ruolo svolto e dei diritti partecipativi ed elettivi ad esso connessi, esercitare un diritto di voto doppio. 9. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6

SOCI

1. Sono soci dell'associazione: - Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione; - Soci ordinari: persone fisiche o giuridiche che hanno ottenuto la qualifica di socio successivamente, subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale; - Soci sostenitori: persone fisiche o giuridiche che usufruiscono dei servizi attivati dall'Associazione e che contribuiscono agli scopi previsti nell'articolo 3 dello Statuto mediante conferimento in denaro o in natura; - Soci onorari: persone fisiche o giuridiche che hanno contribuito in modo rilevante al progresso e allo sviluppo dei temi connessi agli scopi istituzionali dell'Associazione e che verranno nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo. 2. Gli aderenti hanno l'obbligo di: rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; versare la quota associativa, secondo l'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. Il versamento è riferito all'anno solare in corso. 3. Tra gli aderenti vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita dell'Associazione. Tutti i soci in regola con il versamento della quota annuale, godono del diritto di votare in assemblea in proprio o in delega, eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento.

ART. 7

ESCLUSIONE

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. 2. Il socio può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. È considerato recedente anche il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale.

3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti nel presente statuto, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può esserne escluso.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio e ratificata dall'Assemblea successiva.

ART. 8

ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di Controllo, se eletto dall'Assemblea;
- Revisori dei Conti, se eletti dall'Assemblea.

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9

ASSEMBLEA

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti ed è l'organo sovrano dell'organizzazione, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

2. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente, in occasione della approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, ovvero su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

3. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, trasmessa anche in modalità telematica, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza ai soci aventi diritto, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

4. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

6. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Possono intervenire e votare in assemblea tutti i soci iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni aderente ha diritto ad un voto.

7. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

ART. 10

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

2. È straordinaria quella che approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di due/terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; e che scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre/quarti dei soci. È ordinaria in tutti gli altri casi.

3. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, ed in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

4. L'assemblea ordinaria: elegge e può revocare il Presidente dell'associazione e i componenti del Consiglio Direttivo; elegge, qualora lo ritenga opportuno, e può revocare, i Revisori dei Conti; discute e approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo; delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione.

5. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione.

ART. 11

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. È composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, ivi compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra gli

aderenti e rieleggibili. Rimane in carica per la durata di cinque anni. Il Consiglio può nominare al suo interno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. 2. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno tre/quinti dei suoi componenti e in ogni caso almeno una volta all'anno. 3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. 4. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 5. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua sostituzione per cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo di tempo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. 6. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea; procede alla compilazione del bilancio e degli eventuali regolamenti attuativi; cura i rapporti dell'Associazione con enti sia pubblici che privati; delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati; cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati; individua le attività diverse previste ex art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017; provvede all'eventuale assunzione di personale, provvede alla cura e alla redazione del libro dei soci e stabilisce l'ammontare delle quote associative annuali. 7. Il Consiglio può delegare il coordinamento di alcune attività al Presidente o ai singoli Consiglieri e nominare, anche tra gli aderenti, i componenti ed i responsabili di settori operativi e commissioni, definendone i ruoli e la durata. 8. Delle riunioni del Consiglio è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione. 9. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente. 10. Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale. 11. Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo

ART. 12

PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi.
2. In caso di necessità e urgenza può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

ART. 13

ORGANO DI CONTROLLO

1. L'assemblea può deliberare la nomina dell'Organo di Controllo.
L'Organo di controllo (anche monocratico) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,

qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

REVISORI DEI CONTI

1. L'assemblea ordinaria può nominare, anche tra gli aderenti, uno o più Revisori dei Conti, riuniti in collegio, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell'associazione, di verificare il bilancio per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione.

2. I Revisori durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con quello di Consigliere. I Revisori partecipano di diritto all'Assemblea degli aderenti e possono partecipare, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 15

RISORSE ECONOMICHE

1. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

3. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

ART. 16

BILANCIO

1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 17

BILANCIO SOCIALE

1. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi amministrativi e controllo, ai dirigenti e agli associati.

2. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 18

LIBRI

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 19

VOLONTARI

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

4. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

6. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20

LAVORATORI

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21

SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria regolarmente costituita con la presenza di tre/quarti degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

2. In caso di estinzione e scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo non potrà essere diviso tra i soci ma sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including "Legg. 117/2017" and "Codice civile"]